

OGGETTO: DIVIETO UTILIZZO DEI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI A SCUOLA.

Si ricorda che ai sensi del D.P.R. n.249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse), della Direttiva ministeriale n. 30 del 15/3/2007 **è assolutamente vietato l'uso di cellulari e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche.** Esiste la possibilità di uso dei dispositivi elettronici della scuola o autorizzati dalla stessa esclusivamente all'interno dei progetti didattici ben definiti e/o per piani educativi personalizzati sotto la supervisione della Coordinatrice didattica o di altra persona da lei delegata. La scuola garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli per urgenti motivi, mediante **l'uso del telefono della segreteria.**

Per ovvie ragioni, **il divieto di utilizzare il telefono cellulare,** durante le attività di insegnamento e di apprendimento, **vale anche per il personale docente,** come già previsto da specifiche disposizioni ministeriali (C.M. n. 362 del 25 agosto 1998). Analogamente il personale non docente eviterà un uso improprio del proprio dispositivo in considerazione degli obblighi di servizio.

Va precisato, inoltre, che **l'uso improprio del cellulare e/o** similari, ad esempio per **riprese o foto non autorizzate** dai diretti interessati e dalla Coordinatrice e la loro eventuale pubblicazione in rete (Facebook , blog, Youtube, Instagram e similari piattaforme di condivisione dei contenuti) oltre che essere **oggetto di provvedimenti disciplinari,** può costituire **reato per violazione della privacy** (Codice della Privacy, D.Lgs.196/2003 e art.10 del Codice Civile) ed essere **soggetto a possibili denunce** presso l'autorità giudiziaria da parte dell'interessato.

Al riguardo il Ministro della Pubblica Istruzione con la Direttiva n° 104, del 30 novembre 2007, ha chiarito che **chiunque diffonda immagini con dati personali altrui non autorizzate – tramite internet o mms - rischia, anche a scuola, multe dai 3 ai 18 mila euro o dai 5 ai 30 mila euro nei casi più gravi (che possono essere irrogate dall'Autorità garante della privacy) insieme a sanzioni disciplinari che spettano invece alla scuola.** In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figliolo di un cellulare per mantenersi in contatto con lui **al di fuori dell'orario delle lezioni,** il telefono cellulare nell'ambiente scolastico (aule, corridoi, bagni, cortile, sala da pranzo ...) deve essere tenuto **assolutamente spento.**

Si invitano i docenti nonché il personale collaboratore scolastico a vigilare con la massima attenzione e ad intervenire tempestivamente qualora non ci si attenesse a tali disposizioni. Si confida nella proficua collaborazione dei genitori con la Scuola per educare i ragazzi ad un uso corretto e sicuro delle nuove tecnologie, per trasmettere valori quali il rispetto, la responsabilità e consapevolezza delle proprie azioni. Si consideri che, **oltre che gli aspetti di violazione delle norme sulla privacy, esistono aspetti legati sia alla tutela dei minori sia alla prevenzione del cyber bullismo che ci devono tutti coinvolgere nell'azione di prevenzione.**

I docenti leggeranno il testo della presente circolare e promuoveranno attività di confronto e discussione, affinché gli alunni comprendano i rischi a cui incorrono in caso di violazione di queste disposizioni.

Alzano L. 1/09/2022

Gestore e Coordinatrice

Aggiornamento del: 1/09/2023
Ha sostituito il precedente del: 01/09/2022